

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE (SEDUTA DEL 28 SETTEMBRE 2023)

L'anno duemilaventitrè, il giorno di giovedì ventotto del mese di settembre, alle ore 13.10 presso la Presidenza della Regione Lazio (Sala Giunta), in Roma - via Cristoforo Colombo n. 212, previa formale convocazione del Presidente per le ore 13.00 dello stesso giorno, si è riunita la Giunta regionale così composta:

1)	ROCCA FRANCESCO Presiden	nte 7)	PALAZZO ELENA	Assessore
2)	ANGELILLI ROBERTA Vicepresid	lente 8)	REGIMENTI LUISA	"
3)	BALDASSARRE SIMONA RENATA Assesso	ore 9)	RIGHINI GIANCARLO	"
4)	CIACCIARELLI PASQUALE"	10)	RINALDI MANUELA	"
5)	GHERA FABRIZIO "	11)	SCHIBONI GIUSEPPE	"
6)	MASELLI MASSIMILIANO"			

Sono presenti: la Vicepresidente e gli Assessori Baldassarre, Maselli, Palazzo, Regimenti, Righini e Rinaldi.

E' collegato in videoconferenza: *l'Assessore Schiboni*.

Sono assenti: il Presidente e gli Assessori Ciacciarelli e Ghera.

Partecipa la sottoscritta Segretario della Giunta dottoressa Maria Genoveffa Boccia.

(OMISSIS)

Entrano nell'Aula il Presidente Rocca e gli Assessori Ciacciarelli e Ghera.

(OMISSIS)

Deliberazione n. 547

OGGETTO: Regolamento regionale n. 3 del 9 febbraio 2021 concernente "Disposizioni per la disciplina e la promozione dei biodistretti" – Individuazione e riconoscimento del biodistretto dei Laghi di Bracciano e Martignano.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore al "Bilancio, Programmazione economica, Agricoltura e Sovranità

alimentare, Caccia e Pesca, Parchi e Foreste";

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni, concernente

la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio regionale;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni,

concernente l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale;

VISTA la Legge 5 ottobre 1991, n. 317 "Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle

piccole imprese" ed in particolare il comma 1 dell'articolo 36 a norma del quale "si definiscono distretti industriali le aree territoriali locali caratterizzate da elevata concentrazione di piccole imprese, con particolare riferimento al rapporto tra la presenza delle imprese e la popolazione residente nonché alla

specializzazione produttiva dell'insieme delle imprese;

VISTO il Decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228 "Orientamento e modernizzazione

del settore agricolo" ed in particolare l'art. 13 che definisce i distretti rurali e

agroalimentari di qualità, demandandone l'individuazione alle Regioni;

VISTA la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno

finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" ed in particolare l'articolo 1, comma 499, che sostituisce l'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 con il seguente: "Art. 13. (Distretti del cibo). - 1. Al fine di promuovere lo sviluppo territoriale, la coesione e l'inclusione sociale, favorire l'integrazione di attività caratterizzate da prossimità territoriale, garantire la sicurezza alimentare, diminuire l'impatto ambientale delle produzioni, ridurre lo spreco alimentare e salvaguardare il territorio e il paesaggio rurale attraverso le

attività agricole e agroalimentari, sono istituiti i distretti del cibo";

TENUTO CONTO che la citata Legge 27 dicembre 2017, n. 205, all' articolo 1, comma 499 punto

2 lettera h) include quali distretti del cibo anche i biodistretti e i distretti biologici, intesi come territori per i quali agricoltori biologici, trasformatori, e associazioni di consumatori o enti locali abbiano stipulato e sottoscritto protocolli per la diffusione del metodo biologico di coltivazione, per la sua divulgazione nonché per il sostegno e la valorizzazione della gestione sostenibile anche di attività diverse dall'agricoltura. Nelle regioni che abbiano adottato una normativa specifica, in materia di biodistretti o distretti biologici si applicano le definizioni

stabilite dalla medesima normativa;

CONSIDERATO che la citata legge 27 dicembre 2017, n. 205 all' articolo 1, comma 499 punto 3

stabilisce che "Le regioni e le province autonome provvedono all'individuazione

dei distretti del cibo e alla successiva comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, presso il quale è costituito il Registro nazionale dei distretti del cibo";

VISTO

il Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 7775/2019 articolo 5 comma 1, a norma del quale "sono soggetti proponenti del Contratto di distretto le rappresentanze di distretti del cibo individuati dalle regioni ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, così come modificato dall'art. 1, comma 499 della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

VISTA

la Legge regionale 12 luglio 2019, n. 11, "Disposizioni per la disciplina e la promozione dei biodistretti" che in conformità della normativa dell'Unione Europea, Nazionale e Regionale in materia di agricoltura biologica, sulla base della pianificazione agricola definita dal Piano Agricolo Regionale (PAR), ove approvato, disciplina e promuove i biodistretti, al fine di diffondere la cultura del biologico e i principi dell'agro-ecologia e stabilire un modello di sviluppo sostenibile e compatibile con le esigenze dei territori e delle comunità insediate, tenendo conto dei quattro principi dell'agricoltura biologica formulati dalla Federazione internazionale dei movimenti dell'agricoltura biologica (IFOAM): benessere, ecologia, equità e precauzione;

VISTA

la Legge regionale 12 luglio 2019, n. 11 che all' articolo 2 definisce "i biodistretti, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera h), del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57) e successive modifiche, i distretti del cibo intesi quali sistemi produttivi locali individuati sulla base della pianificazione agricola definita dal PAR ove approvato";

VISTO

il Regolamento regionale n. 3 del 9 febbraio 2021 concernente "Disposizioni per la disciplina e la promozione dei biodistretti", approvato con deliberazione di Giunta regionale 02 febbraio 2021, n.51, ai sensi dell'art. 6 della Legge regionale 12 luglio 2019, n.11;

VISTO

altresì il decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 663273 del 28 dicembre 2022 "Determinazione dei requisiti e delle condizioni per la costituzione dei distretti biologici", pubblicato nella G.U., Serie generale n.47 del 24/02/2023;

VISTA

la determinazione dirigenziale n. G13665 del 09/11/2021 che ha istituito la Commissione tecnica di valutazione, ai sensi dell'art.4, comma 1 del Regolamento regionale n.3/2021 concernente "Disposizioni per la disciplina e la promozione dei biodistretti";

CONSIDERATO che in data 12/09/2023 con Protocollo regionale n. 984095 è pervenuta alla Direzione regionale Agricoltura, Promozione della filiera e della Cultura del cibo, Caccia e Pesca, Foreste la proposta di individuazione e costituzione del biodistretto dei Laghi di Bracciano e Martignano, da parte del Comitato promotore costituitosi ai sensi dell'art.3 della succitata Legge regionale n.11/2019;

PRESO ATTO

che la Commissione tecnica in data 13/09/2023 si è riunita per esaminare la documentazione allegata alla domanda Prot. n. 984095 del 12/09/2023 ed effettuare l'istruttoria, rilevando la compiutezza dei documenti presentati;

PRESO ATTO quindi del verbale acquisito agli atti, redatto e sottoscritto dalla Commissione

tecnica in data 13/09/2023, nel quale si esprime esito positivo all'istruttoria per il

riconoscimento del biodistretto di cui trattasi;

PRESO ATTO che, nel corso dell'istruttoria, la Commissione ha potuto verificare altresì che il

biodistretto risponde ai requisiti e alle condizioni previste nel Decreto ministeriale n. 663273 del 28 dicembre 2022 "Determinazione dei requisiti e delle condizioni

per la costituzione dei distretti biologici";

CONSIDERATO che il biodistretto dei Laghi di Bracciano e Martignano ha come ambito territoriale

i Comuni di Bracciano, Trevignano Romano e Anguillara Sabazia, nella provincia

di Roma;

RITENUTO di procedere, ai sensi dell'art 4 del Regolamento regionale n.3/2021 "Disposizioni

per la disciplina e la promozione dei biodistretti", all'individuazione e al

riconoscimento del biodistretto dei Laghi di Bracciano e Martignano;

ATTESO che la presente Deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

DELIBERA

sulla base delle premesse che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

• di individuare e riconoscere, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento regionale n.3 del 9 febbraio 2021 "Disposizioni per la disciplina e la promozione dei biodistretti", il biodistretto dei Laghi di Bracciano e Martignano, avente come ambito territoriale i Comuni di Bracciano, Trevignano Romano e Anguillara Sabazia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Lazio entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

La presente Deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet regionale www.regione.lazio.it/imprese/agricoltura

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.

(OMISSIS)

IL SEGRETARIO (Maria Genoveffa Boccia) IL PRESIDENTE (Francesco Rocca)